

CAMB/2014/56 del 12 novembre 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agazia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.

L'assessore
f.to Mirko Tutino

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
(f.to Ing. Vito Belladonna)

parere di regolarità contabile
Il Direttore
(f.to Ing. Vito Belladonna)

CAMB/2014/56

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2014** il giorno 12 del mese di novembre alle ore 10,30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/2014/7102 del 10 novembre 2014.

Sono presenti i Sigg.ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Giancarlo Castellani	Comune di Fidenza	PR	Assessore	P
3	Stefano Reggianini	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	A
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Tiziano Tagliani	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	A

Per l'assenza del Presidente e la vacanza del posto di VicePresidente, ai sensi dell'art. 7 comma 6 dello Statuto dell'Agenzia, presiede la seduta l'Assessore del Comune di Reggio Emilia Mirko Tutino in quanto componente più giovane di età.

L'Assessore Tutino dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno

OGGETTO: Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,

visti:

- l'art. 66 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'ordinamento comunitario che ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr. art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE; nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, Commissione/Germania);

considerato che:

- l'Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca scientifica;
- l'Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale di riferimento;
- è interesse dell'Università sviluppare l'attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- è interesse dell'Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'Università e l'Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;

ritenuto quindi addivenire alla stipula di un accordo di cooperazione con l'Università di Bologna di durata triennale, con possibilità di rinnovo e fermo il diritto di recesso, per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

precisato che l'accordo per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti, mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari, comporterà la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- a) attività di ricerca scientifica;
- b) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;
- b) organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento e corsi di alta formazione finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca;
- c) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.

precisato altresì che per l'attuazione dell'accordo:

- le parti stipuleranno una o più convenzioni di disciplina delle specifiche attività di collaborazione e delle modalità (strutture, personale e risorse finanziarie; ripartizione dei

compiti, programmazione delle attività di ricerca e definizione degli specifici progetti di ricerca; modalità di controllo e modalità di utilizzo dei risultati della ricerca),

- sarà costituito un Comitato di Coordinamento che rappresenti lo strumento per: facilitare la comunicazione tra le parti, permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere, pianificare le attività di collaborazione e istruire le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale, concordare eventuali forme di disseminazione o dei risultati, discutere e facilitare la soluzione di eventuali problemi o conflitti; è previsto che ciascuna Parte nomini due rappresentanti nel Comitato di Coordinamento;

ritenuto che i membri del Comitato per parte Agenzia siano il Direttore dr. ing. Vito Belladonna e la responsabile dell'Area *Amministrazione e Supporto alla Regolazione* dr.ssa Alessandra Neri;

richiamate le proprie deliberazioni n. 5/2012 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia e n. 39/2013 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2014;

visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare l'Accordo quadro tra Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti per la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti mediante attività di ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro – alimentari, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Direttore di approvare le convenzioni di disciplina delle specifiche attività e modalità di collaborazione, individuando le risorse umane ed economiche necessarie;
3. di stabilire che, per parte Agenzia, i membri del Comitato di Coordinamento che sarà costituito quale strumento per permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere, pianificare le attività di collaborazione e istruire le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale, concordare eventuali forme di disseminazione o dei risultati, discutere e facilitare la soluzione di eventuali problemi o conflitti siano il Direttore dr. ing. Vito Belladonna e la responsabile dell'Area *Amministrazione e Supporto alla Regolazione* dr.ssa Alessandra Neri;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avente sede legale in 40126 Bologna, via Zamboni 33, c.f. 80007010376, p.iva 01131710376, in persona del Rettore, legale rappresentante *pro-tempore*, prof. Ivano Dionigi, autorizzato alla stipula del presente Accordo autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del _____ (di seguito indicata come "Università")

E

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, avente sede legale in Bologna, via Aldo Moro, 64, codice fiscale n. 91342750378, nella persona del Presidente, legale rappresentante, dott. Virginio Merola, autorizzato alla stipula del presente Accordo ai sensi(di seguito indicata come "Agenzia")

Visto che

- l'art. 3.1., lett. b) e l'art. 3.3. dello Statuto dell'Università consentono la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- l'art. 66 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra l'Università e gli enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'ordinamento comunitario ha stabilito che gli accordi di cooperazione tra enti pubblici non sono sottoposti alle regole di concorrenza quando siffatti accordi sono stipulati per il conseguimento di obiettivi comuni ed esclusivamente per ragioni di interesse pubblico (cfr. art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE ed art. 28, par. 4 della direttiva 2014/25/UE; nonché, nello stesso senso, art. 17, par. 4 della direttiva 2014/23/UE; nonché in giurisprudenza, tra le altre, Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 9 giugno 2009, in causa C-480/06, *Commissione/Germania*);

Considerato che:

- l'Università svolge, tra i propri compiti primari, attività di ricerca scientifica;

- l’Agenzia esercita le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimale di riferimento;
- è interesse dell’Università sviluppare l’attività di ricerca scientifica nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- è interesse dell’Agenzia utilizzare i risultati della ricerca scientifica per migliorare lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti;
- l’Università e l’Agenzia, essendo portatori di interessi pubblici omogenei e convergenti, intendono cooperare per lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l’Università e l’Agenzia intendono dunque addivenire alla stipula di un accordo di cooperazione per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto quanto premesso e considerato, l’Università e l’Agenzia (di seguito congiuntamente indicate come le "Parti") stipulano e convengono quanto segue

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Accordo viene stipulato allo scopo di svolgere attività di interesse comune consistente in ricerca ed approfondimento delle problematiche relative ai settori delle scienze giuridiche ed economiche, dell'ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali, dell'ingegneria dell'energia elettrica, nonché delle scienze e delle tecnologie agro-alimentari. Il presente Accordo è dunque finalizzato a sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture e competenze, la cooperazione nei settori del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività di interesse comune:

- a) attività di ricerca scientifica;
- b) acquisizione e scambio reciproco di dati ed informazioni;
- c) organizzazione di seminari di studio, convegni di aggiornamento finalizzati all'illustrazione e diffusione dei risultati della ricerca

- d) percorsi di alta formazione;
- e) pubblicazioni scientifiche volte a divulgare i risultati ottenuti dall'attività di collaborazione.

Art. 3 - Convenzioni attuative

1. Le Parti stipuleranno una o più convenzioni per l'attuazione del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari delle Parti in materia e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo.

2. Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, tali convenzioni dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, specificando in particolare:

a) strutture, personale e risorse finanziarie che ciascuna delle Parti destinerà allo svolgimento dell'attività di interesse comune;

b) eventuale contributo economico che l'Agenzia corrisponderà all'Università a titolo di rimborso dei costi e spese per lo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto della specifica convenzione attuativa, indicando l'eventuale destinazione del contributo economico al finanziamento di assegni di ricerca;

c) ripartizione dei compiti, programmazione delle attività di ricerca e definizione degli specifici progetti di ricerca;

d) modalità di monitoraggio dell'attività di interesse comune e modalità di verifica dei risultati raggiunti;

e) modalità di utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Per l'Università, le convenzioni attuative potranno essere stipulate dalle proprie Strutture o articolazioni interne che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo, e dovranno essere approvate e sottoscritte dai rispettivi organi competenti. .

Art. 4 - Comitato di Coordinamento

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente Accordo, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento (di seguito indicato come "Comitato") con i seguenti compiti:

a) facilitare la comunicazione tra le Parti e permettere un confronto periodico sulle nuove opportunità di collaborazione che dovessero emergere durante il periodo di vigenza del presente Accordo;

b) pianificare le attività di collaborazione, esaminare le convenzioni attuative, monitorare i risultati della collaborazione e redigere un breve report annuale;

c) concordare le eventuali forme di disseminazione e sfruttamento congiunto dei risultati;

d) discutere e facilitare la risoluzione di eventuali problemi o conflitti tra le Parti.

2. Ciascuna Parte nomina due rappresentanti del Comitato, debitamente autorizzati.

3. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno.

4. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza o utilizzando altri mezzi di telecomunicazione disponibili e ritenuti idonei dalle Parti, secondo quando autonomamente regolamentato dal Comitato stesso.

Art. 5 - Diritti di Proprietà Intellettuale

1. Le disposizioni relative ai Diritti di Proprietà Intellettuale sui risultati generati, così come i diritti di accesso e le modalità di protezione e sfruttamento di tali risultati, saranno dettagliate nelle convenzioni attuative relativi alle singole attività di collaborazione. Tali convenzioni specificheranno inoltre, se rilevante:

- l'eventuale conoscenza pre-esistente all'inizio delle attività di collaborazione (Background) e da esse indipendente (Sideground) che ciascuna Parte intende includere o escludere dall'accesso dell'altra Parte;

- le misure di protezione dei risultati realizzati congiuntamente e la regolamentazione delle attività di disseminazione.

2. In ogni caso, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed ai risultati della ricerca, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna parte.

Art. 6 - Uso dei segni distintivi

1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 7- Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative di cui al precedente art. 3 vengano trattati esclusivamente per le finalità degli stessi, nel rispetto della normativa vigente di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo e delle convenzioni attuative. Le Parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003.

Art. 9- Durata, rinnovo, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo quadro è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti ed ha durata di 3 (tre) anni.

2. Il presente Accordo si intende rinnovato di triennio in triennio, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti stesse, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.

4. Ciascuna Parte ha il diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo. Il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta. In caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di comunicazione del recesso, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Art. 10 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo e dalle convenzioni attuative. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

ART. 11 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui agli articoli 5 (Uso dei segni distintivi), 7 (Trattamento dei dati personali), 8 (Durata, rinnovo, modifiche e recesso) e 9 (Controversie) dovranno essere effettuate in

forma scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Ciascuna Parte comunicherà all'altra Parte il destinatario di tali comunicazioni e i relativi contatti al momento della firma dell'Accordo.

3. Tutte le altre comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite e-mail.

Art. 12 - Sottoscrizione dell'Accordo, spese di registrazione e bollo

1. Il presente Accordo è sottoscritto, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con firma digitale, ai sensi dell' articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata,

2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art.7 del D.M. 23 gennaio 2004.

3. Il presente Accordo si compone di n.fogli e viene redatto in n....esemplari e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 13.

Bologna,

prof. Ivano Dionigi

Rettore dell'Università di Bologna

dott. Virginio Merola

Presidente dell'Agenzia territoriale

dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti

Approvato e sottoscritto

L'assessore
f.to Mirko Tutino

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

1 dicembre '14

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna